



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE E DEI CENTRI DI ATENEO E INTERATENEO
Emanato con D.R. Rep. n. 256/2016, prot. 52080/l/3 del 24.5.2016

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i Centri di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo e le Scuole; si tratta di strutture volte a svolgere attività trasversali ai Dipartimenti per la gestione dei corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-laurea o per specifiche attività di ricerca o di servizio didattico, così come sancito dall'art. 33 dello Statuto e dall'art. 47 del Regolamento generale d'Ateneo. Sulla base della loro natura interdipartimentale, svolgono attività multi e interdisciplinare volta allo sviluppo equilibrato e alla valorizzazione integrata degli ambiti disciplinari presenti nell'Ateneo. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina esclusivamente le strutture previste nel successivo art. 2. Sono pertanto escluse le strutture didattiche interdipartimentali che pure assumono la denominazione di Scuole.
2. I Centri di Ateneo, in particolare, sono prospettati all'interno di vaste aree tematiche che evidenziano l'interdisciplinarietà come cifra identificativa della ricerca dell'Ateneo rivolta anche a espletare la Terza missione, secondo le indicazioni UE applicate dall'ANVUR.
3. I Centri e le Scuole di Ateneo vengono assunti dall'Università degli Studi di Bergamo quali luoghi deputati a prospettare:
 - a. la valorizzazione interna ed esterna della vocazione multi-interdisciplinare dell'Ateneo di Bergamo;
 - b. il consolidamento dell'obiettivo d'Ateneo di perseguire anche la Terza missione tramite strutture organizzate ad hoc per contribuire al trasferimento alla società della conoscenza e dell'innovazione universitaria.
4. Per assicurare la multi-interdisciplinarietà quale elemento qualificante l'Ateneo di Bergamo, si prospetta un'architettura organizzativa dei Centri tramite:
 - a. uno Staff *di indirizzo*, che fa capo al Rettore, per elaborare le linee di orientamento e di raccordo delle politiche strategiche di Ateneo sui Centri, in tema di ricerca, didattica e servizi, disciplinato all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. tre *Poli*, quali organi di innovazione e coordinamento per la sinergia operativa dei Centri, disciplinati all'art. 7 del presente Regolamento;
 - c. un *Laboratorio di diffusione smart*, quale organo di comunicazione e supporto tecnico ai Poli, disciplinato all'art. 8 del presente Regolamento;
 - d. un numero contenuto di Centri di grandi dimensioni aventi come finalità la ricerca e/o la didattica e/o l'erogazione di servizi, come illustrato all'art. 2 del presente Regolamento.
5. Le strutture riportate al precedente comma lett. a), b) e c) hanno natura organizzativa e non gestionale.

Art. 2

Tipologia e finalità dei Centri

1. Con riferimento alle norme statutarie vigenti e al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università, nonché per la cooperazione con altri Atenei italiani o stranieri, possono essere costituiti:
 - a. *Centri di Ricerca*, che svolgono attività di ricerca su progetti scientifici promossi dall'Università anche sulla base di partecipazione a progetti di altri Enti e di contratti e convenzioni;

- b. *Centri di Servizio*, che gestiscono servizi specifici, attrezzature e strumentazioni complesse, attività di studio, formazione e qualsiasi altra attività connessa alle proprie finalità;
- c. *Centri di Ricerca e di Servizio* per entrambe le finalità indicate nei precedenti paragrafi;
- d. *Centri o Scuole* per la gestione dei Corsi di formazione post-laurea (Master e Corsi di perfezionamento e dei Corsi di Dottorato di ricerca).

Art. 3

Istituzione, obblighi e durata dei Centri

1. Le Scuole e i Centri di Ateneo sono istituiti, a seguito di una pregressa attività di un Gruppo di lavoro all'interno di un Centro già costituito, su proposta del Rettore, con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente per l'approvazione del progetto scientifico-didattico e per la valutazione circa la sostenibilità finanziaria, organizzativa e logistica.
2. Le Scuole e i Centri di Ateneo devono presentare annualmente una relazione sull'attività svolta che fornisca, coerentemente con la loro missione, i dettagli:
 - a. riguardo una o più tra le attività di Terza missione svolte nell'ambito di:
 - i. *ricerca*: mediante contratti conto terzi, finanziamenti esterni, tutela della proprietà intellettuale (brevetti, copyright), imprenditorialità accademica (spin-off, start-up) e le altre forme previste dalla valutazione ANVUR;
 - ii. *formazione*: tramite trasferimento di conoscenza con azioni formative, *lifelong learning*, ITS, IFTS, TFA, aggiornamento per gli adulti, corsi specialistici;
 - iii. *public engagement*: mediante eventi pubblici (mostre, convegni, seminari, open day) su tematiche trasversali ai Dipartimenti, pubblicazioni divulgative e sistemi di informazione digitale e comunicazione mediatica (a giornali, radio, televisioni);
 - b. sui risultati raggiunti e i prodotti realizzati nella ricerca interdisciplinare;
 - c. sulle attività di comunicazione attivate, con la specificazione dei contributi forniti al *Laboratorio di diffusione smart*, come precisato all'art. 8 del presente Regolamento;
 - d. sui finanziamenti interni e esterni ricevuti;
 - e. sui protocolli d'accordo stipulati con Enti di ricerca e formazione nazionali e internazionali in prospettiva interdisciplinare.
3. In assenza della relazione finale da parte del Centro di Ateneo, su proposta del Rettore ed a seguito di una valutazione da parte dello *Staff di indirizzo*, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, provvede alla relativa disattivazione.
4. La durata di ogni Centro di Ateneo è legata al permanere delle ragioni che hanno condotto alla sua attivazione e, qualora il Centro non sia in grado di garantire la sostenibilità finanziaria, organizzativa e logistica, su proposta del Rettore, ed a seguito di una valutazione da parte dello *Staff di indirizzo*, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'approvazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, previo parere del Senato Accademico, procede alla disattivazione.
5. L'atto istitutivo di ogni Centro può prevedere un termine per la durata del Centro stesso nei casi in cui la sua costituzione sia specificamente legata a programmi scientifici o a servizi da attuare entro scadenze temporali definite.
6. L'attività dei docenti nei Centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

Art. 4

Livelli dei Centri

1. I Centri o Scuole sono previsti ai seguenti livelli:

Di Ateneo:

- quali strutture interdipartimentali che svolgono attività interdisciplinare con particolare riferimento alle aree d'azione individuate dallo *Staff di indirizzo* di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

- afferiscono agli Organi centrali di Ateneo;
- possono promuovere Dottorati di ricerca e Corsi Post-laurea previa programmazione degli Organi di Ateneo; la gestione di tali iniziative avviene attraverso le strutture e le modalità approvate dagli Organi di Ateneo.

Interateneo:

- svolgono la propria attività con riferimento a settori di interesse di diversi Atenei italiani o stranieri;
- sono istituiti su proposta del Rettore, sentito lo *Staff d'indirizzo*, con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente per l'approvazione del progetto scientifico-didattico e la valutazione circa la sostenibilità finanziaria, organizzativa e logistica.

Art. 5

Norme generali per la gestione

1. I Centri o Scuole possono essere sostenuti nel loro funzionamento con risorse derivanti dalla propria attività, con contributi erogati da soggetti esterni per i quali deve essere data preventiva comunicazione al Rettore o con stanziamenti previsti nel bilancio di Ateneo.
2. La gestione economica dei Centri deve, in ogni caso, rispettare le norme previste dai Regolamenti dell'Ateneo. Nel caso di attività conto terzi vale la disciplina riportata nel corrispondente Regolamento di Ateneo.
3. I prodotti di ricerca sono attribuiti, ai fini della valutazione della ricerca, al Dipartimento di afferenza degli autori.
4. Le attività di promozione della Terza missione nell'ambito della ricerca, della formazione e del *public engagement*, e le altre forme di produzione di "beni pubblici", previste dall'ANVUR, sono attribuite ai Centri, per la valutazione della loro attività da parte dei competenti organi accademici.

TITOLO 2 – ARCHITETTURA DI GESTIONE DEI CENTRI

Art. 6

Lo Staff di indirizzo

1. È organo di indirizzo politico che si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'attività dello *Staff di indirizzo* prevede di:
 - fornire ai Poli le linee di programmazione indicate dal Rettore e approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sugli ambiti della ricerca, della formazione e dei servizi considerati strategici per l'Ateneo;
 - valutare le relazioni annuali dei Centri, redigendo un documento da trasmettere al Rettore e al Direttore Generale.
3. Lo Staff di indirizzo, il cui mandato coincide con quello rettorale, è composto da:
 - il *Prorettore vicario* che indice e presiede le riunioni dello Staff di indirizzo, oltre a coordinare e istruire le sue attività;
 - Fino ad un massimo di cinque Prorettori delegati indicati dal Rettore con proprio decreto di nomina;
 - un referente per ogni Polo, ovvero uno tra i due Prorettori delegati coinvolti all'interno di ciascun Polo, per assicurare il raccordo tra i Polo e lo Staff di indirizzo;
 - il Responsabile del *Laboratorio di diffusione smart* nel ruolo di supporto tecnico e di raccordo tra lo Staff di indirizzo, i Poli e i Centri.

Art. 7

Il Polo

1. È organo di innovazione e coordinamento per la sinergia operativa dei Centri o delle Scuole di Ateneo.
2. Il Polo si propone come una struttura di valorizzazione integrata della ricerca e promuove l'innovazione accademica, favorendo la sinergia operativa e la reticolarità dei Centri tramite

azioni di *empowerment* interno. Esso è supportato tecnicamente dal *Laboratorio di diffusione smart*, per la valorizzazione dei Centri e ne indirizza operativamente le attività di promozione.

3. Il Polo è composto dai seguenti membri:
 - per quanto riguarda i docenti, da due Prorettori delegati indicati dal Rettore con proprio decreto di nomina, uno dei quali svolgerà anche la funzione di collegamento con lo Staff di indirizzo; il loro mandato coincide con quello rettorale;
 - dai Direttori dei Centri di Ateneo previsti all'interno di ogni Polo;
 - dal Responsabile del *Laboratorio di diffusione smart*;
 - per la componente del personale tecnico-amministrativo, dal Responsabile amministrativo dei Centri, che si occupa del loro coordinamento organizzativo.
4. Le riunioni di ogni Polo sono convocate dal Prorettore delegato referente di ognuno di essi, scelto tra uno dei due Prorettori delegati del Polo.
5. I Poli sono previsti nel numero di tre:
 - a. *Polo di conoscenza e innovazione digitale applicata ai territori*, volto a promuovere attività che trovano applicazione diretta sul territorio;
 - b. *Polo di networking per l'innovazione e il trasferimento tecnologico*, volto a realizzare attività che richiedono un'alta specializzazione tecnologica;
 - c. *Polo di innovazione della formazione e trasferimento di competenze*, volto a privilegiare attività educative e di alta formazione.

Art. 8

Il Laboratorio di diffusione smart

1. È l'organo che si occupa della gestione della comunicazione interna ed esterna per la promozione delle attività dei Centri, assicurando un raccordo sinergico tra Staff di indirizzo, Poli e Centri.
2. Per le attività di comunicazione il *Laboratorio di diffusione smart* coordina la propria azione con il Rettore, o chi eventualmente è delegato dal Rettore stesso e con la struttura di comunicazione dell'Ateneo, ove costituita.
3. I componenti del *Laboratorio di diffusione smart*, nel numero massimo di sette, sono individuati dal Rettore con proprio decreto di nomina. Dovrà essere previsto un docente responsabile del laboratorio stesso e, di norma, personale (docente o TAB) qualificato nella comunicazione (scientifica, infografica, nell'imprenditoria accademica).

Art. 9

Il Direttore e la Giunta dei Centri

1. Sono Organi del Centro o Scuola di Ateneo il Direttore e la Giunta.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
3. Rimane in carica per la durata di un triennio accademico ed il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'indennità per tale carica.
4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - rappresenta il Centro o Scuola e presiede la Giunta;
 - designa un vicario che lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento;
 - relaziona la Giunta sulle linee politiche e sulle conseguenti azioni prospettate dal Polo di appartenenza;
 - dà attuazione alle deliberazioni della Giunta;
 - assume deliberazioni d'urgenza da sottoporre alla ratifica della Giunta nella riunione immediatamente successiva;
 - cura l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza;
 - coordina con il *Laboratorio di diffusione smart*, le modalità di comunicazione circa le attività del Centro;
 - è responsabile della gestione del budget del Centro e sottoscrive le determinazioni di spesa secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità;

- stipula convenzioni e contratti secondo le procedure previste dai Regolamenti di Ateneo;
 - vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute da tali norme.
5. La Giunta è così composta:
 - Direttore del Centro o Scuola che la presiede;
 - un numero di componenti oltre al Direttore, non inferiore a sette e non superiore a undici da individuare con deliberazione del Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori e ricercatori che abbiano presentato una manifestazione di interesse.
 6. I membri devono appartenere ad ambiti multidisciplinari coerenti con l'attività del Centro o Scuola.
 7. La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata di un triennio accademico.
 8. È prevista la partecipazione alle riunioni di un responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
 9. Per il funzionamento della Giunta si applica quanto previsto dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo. In caso di necessità le riunioni della Giunta potranno essere svolte in modalità telematica ovvero con il collegamento telematico dei componenti impossibilitati ad essere presenti in sede.
 10. La Giunta esercita le seguenti funzioni:
 - definisce e promuove le attività di ricerca, formazione e public engagement coerentemente con la missione del Centro o Scuola;
 - stabilisce i criteri per l'accesso ai servizi forniti;
 - definisce la programmazione dell'attività e la destinazione delle risorse assegnate dall'Ateneo e da soggetti esterni;
 - approva contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività rientranti nella propria competenza, realizzate anche a seguito di finanziamento o commesse esterne in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - approva la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere al Rettore nelle modalità previste al precedente art. 3, comma 2;
 - esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalle vigenti disposizioni.
 11. Il Direttore del Centro può proporre al Rettore:
 - la nomina di un Presidente individuato tra docenti di ruolo o in quiescenza anche di altri Atenei o persone di chiara fama scientifica; il Presidente ha funzioni consultive e di valorizzazione dell'attività del Centro o Scuola ed il suo mandato scade contestualmente a quello del Direttore e della Giunta;
 - la costituzione di un Comitato scientifico (Board of Trustees) composto anche da soggetti esterni all'Ateneo, con funzioni consultive e di valorizzazione dell'attività del Centro o Scuola.

Art. 10

Gruppi di ricerca interni al Centro

1. All'interno del Centro possono essere organizzati con una delle seguenti denominazioni, *Gruppo di ricerca, Laboratorio, Sezione*, aggregazioni di ricercatori quali articolazioni del centro medesimo.
2. Le attività di ricerca multi-interdisciplinari e le iniziative di Terza missione di tali gruppi devono essere comunicate al Direttore del Centro e presentate alla Giunta nella prima riunione utile per approvazione.
3. I gruppi interni sono tenuti ad utilizzare il logo e l'acronimo del Centro cui afferiscono, ai quali far seguire la loro denominazione con la specificazione "Università degli Studi di Bergamo". Sono, altresì, esclusi l'utilizzo di loghi specifici del Gruppo.
4. All'interno del sito unibg.it tali gruppi possono creare una specifica pagina web, da sottoporre all'approvazione della Giunta, atta ad illustrare le loro specifiche attività con particolare riguardo a quelle collettive rivolte alla Terza missione articolate in ricerca, formazione, *public engagement*.

5. Tali gruppi hanno unicamente natura di aggregazioni funzionali alla ricerca e non hanno alcuna autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 11

Relazione Centro/Dipartimento

1. Lo *Staff di indirizzo* definisce le possibili modalità con le quali l'Ateneo riconosce una eventuale premialità, in termini anche economici, ai Dipartimenti di afferenza dei docenti, in relazione all'entità delle attività realizzate nella struttura del Centro.
Al fine di distinguere i Centri di Ateneo da altre aggregazioni dipartimentali, solo i primi sono denominati "Centri"; viceversa, i secondi potranno essere denominati esclusivamente *Gruppi di ricerca, Laboratori o Sezioni*. Tali altre aggregazioni dipartimentali, se esistono, rispondono direttamente alle indicazioni del Dipartimento per la propria attività di ricerca e Terza missione, sottoponendole all'approvazione dei relativi Organi.
2. La partecipazione di un ricercatore sia all'attività di un Centro che a quella del suo Dipartimento, lo mette nella condizione di scegliere la sede in cui presentare un proprio progetto. Tale scelta dipende dal carattere mono o interdisciplinare dell'azione da svolgere e dalla pertinenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dalle due Strutture. Non sarà possibile, in ogni caso, una commistione della gestione di singoli progetti tra Centri e Dipartimenti.
3. I prodotti di ricerca realizzati all'interno dei Centri, seppur conteggiati tramite la banca-dati Aisberg all'interno dei Dipartimenti di afferenza dei singoli docenti, così come i prodotti divulgativi, le attività di ricerca, formazione e *public engagement* di Terza missione realizzati dai Centri, e conteggiati nella valutazione ANVUR all'interno dei Dipartimenti, sono comunque ricondotti all'attività dei Centri per la valutazione della loro attività da parte dei competenti organi accademici.

TITOLO 3 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Art. 12

Gestione amministrativa e contabile

1. I Centri o Scuole di Ateneo operano secondo principi di autonomia, responsabilità e correttezza amministrativa sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti, dai Regolamenti approvati dall'Ateneo e nel rispetto delle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione.
2. I rispettivi Organi dispongono degli stanziamenti assegnati nel budget di Ateneo e provvedono all'assunzione della spesa secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.
3. La gestione contabile è inclusa nel bilancio unico dell'Università e segue le norme previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Direttore del Centro predispone e trasmette un programma delle attività da svolgere nell'anno successivo allo Staff di indirizzo, che lo sottopone al Rettore. Il programma potrà essere corredato dalla richiesta motivata di un finanziamento da parte dell'Ateneo.
5. Il Responsabile della struttura amministrativa di supporto al Centro, sulla base dei provvedimenti autorizzativi degli Organi del Centro, provvede alla gestione delle procedure per l'individuazione del contraente per l'acquisizione di beni e servizi ed alla sottoscrizione dei relativi atti.

Art. 13

Disattivazione dei Centri o Scuole di Ateneo o interateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previa istruttoria da parte dello Staff di indirizzo, previo parere del Senato Accademico, verifica il permanere delle ragioni che hanno condotto all'attivazione di Centri o Scuole o all'adesione a quelli interateneo ed assume gli atti conseguenti compresa la disattivazione o revoca dell'adesione.
2. La mancata presentazione della relazione annuale sull'attività svolta, è causa di disattivazione del Centro.

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la disattivazione o revoca dell'adesione può essere deliberata in qualsiasi momento in considerazione di gravi mancanze nella conduzione e gestione del Centro o Scuola, con particolare riferimento al mancato rispetto degli indirizzi approvati dagli Organi di Ateneo.

Art. 14

Norme finali di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1.6.2016, e sostituisce integralmente il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo approvato da ultimo con D.R. Rep. n. 350/2014, prot. n. 17096/I/003 del 4.07.2014.
2. L'approvazione del presente Regolamento non comporta variazioni nelle cariche dei Centri di Ateneo costituiti ai sensi del soppresso Regolamento di cui al precedente comma 1.
3. In caso di soppressione di un Centro si provvede alternativamente a far confluire le gestioni in essere in un nuovo Centro o in uno o più Dipartimenti ovvero a portare a termine le operazioni in corso che devono concludersi entro un anno.
4. Le altre aggregazioni dipartimentali attualmente esistenti assumono una nuova denominazione individuata tra "Gruppo di ricerca", "Laboratorio", "Sezione" e la loro gestione afferisce direttamente (scientificamente ed amministrativamente) agli Organi di Dipartimento.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari, statutarie e legislative e quelle operanti nell'ambito dell'Ateneo.

Bergamo, 24.5.2016

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini